

ALLEGATO A

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6

INDICE

PREMESSA

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Nido d'infanzia
- 1.1 Servizi integrativi
- 1.2 Servizi domiciliari
- 1.3 Servizi ricreativi
- 1.4 Servizi sperimentali

NORME COMUNI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area.
- 2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.
- 2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi.
- 2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti.
- 2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente
- 2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini
- 2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d'infanzia

3. Ubicazione e assetto della struttura
- 3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
- 3.2 Articolazione della struttura
- 3.3 Organizzazione delle sezioni
- 3.4 Servizi generali
- 3.5 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi integrativi

- 3.6 Ubicazione e assetto della struttura
- 3.7 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
- 3.8 Articolazione della struttura
- 3.9 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi domiciliari

- 3.10 Rapporto tra personale e bambini
- 3.11 Educatore domiciliare
- 3.12 Educatore familiare
- 3.13 Mamma accogliente

4. SERVIZI RICREATIVI PER BAMBINI DAI 18 MESI AI 3 ANNI

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PREVISTE NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

6. ACCREDITAMENTO

7. SISTEMA INFORMATIVO

PREMESSA

La legge regionale del 9 aprile 2009, n. 6 “*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*”, (di seguito denominata “legge regionale”) è finalizzata al perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

La legge regionale si propone, tra gli altri obiettivi:

- il sostegno della famiglia mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di servizi socio-educativi, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra le famiglie stesse;
- la diversificazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli stessi e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali;
- l’individuazione di un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale riferimento univoco per tutti i soggetti – pubblici e privati – interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre insieme alla famiglia alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

I nidi d'infanzia hanno una apertura minima di otto ore e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un'organizzazione complessa.

Terminologie comunemente utilizzate quali: "nido a tempo parziale"; "micro-nido"; "nido aziendale/interaziendale"; "nidi condominiali"; "nidi in appartamento", non configurano tipologie diverse di servizi: esse indicano solamente una collocazione di tali servizi in determinati luoghi o situazioni.

Gli enti gestori dei nidi assicurano il raccordo con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

I servizi denominati "Sezioni Primavera" - attuati e gestiti nell'ambito delle scuole dell'infanzia e ai quali possono accedere bambine-i dai 24 ai 36 mesi - sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR e sentite le rappresentanze degli Enti Locali.

a) nido a tempo parziale

Sono garantiti tutti i servizi del nido d'infanzia.

Gli spazi sono quelli indicati dagli standard dei nidi, il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi; si differenzia per quanto riguarda l'orario di apertura che è inferiore alle otto ore.

b) micronido

E' definito tale il nido che accoglie un numero di bambini non superiore a 15.

Sono garantiti tutti i servizi del nido.

Sono applicati gli standard previsti per i nidi, in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti.

Il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi.

c) nidi aziendali/interaziendali

Per nido aziendale si intende un nido all'interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, destinato alla cura e all'accoglienza dei figli del personale, che deve essere parzialmente aperto anche al territorio.

Sono garantiti tutti i servizi del nido.

Sono applicati gli standard previsti per i nidi, in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti.

Il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi.

Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi di cui al punto 1.1, deve essere garantita la presenza, anche a tempo parziale, di un coordinatore pedagogico con responsabilità pedagogiche ed organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario di cui al punto 2.6, nell'ambito del sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

1.1 SERVIZI INTEGRATIVI

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

All'interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti. In tali servizi, può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Gli enti gestori dei servizi integrativi assicurano il raccordo con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

a) Centro bambino-genitori

I centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori.

b) Centro bambine-bambini

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno.

Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.

1.2 SERVIZI DOMICILIARI

I servizi domiciliari offrono un aiuto innovativo e flessibile nei confronti delle differenti esigenze delle famiglie, accogliendo i bambini in ambienti domestici adeguati, sicuri e attrezzati al gioco e alla vita di relazione degli stessi. A tali servizi, in considerazione della loro peculiarità, il coordinamento pedagogico del distretto sociosanitario deve garantire un supporto e sostegno costante e devono essere collegati alla rete del più ampio sistema educativo integrato, si articolano nelle seguenti tipologie:

a) Educatore domiciliare

Trattasi di servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini, da realizzarsi all'interno del domicilio dell'educatore o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del Terzo Settore, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico".

b) Educatore familiare

L'educatore familiare opera con un numero massimo di quattro bambini, presso l'abitazione – o a rotazione le abitazioni - di uno dei bambini affidati alle sue cure.

c) Mamma accogliente

E' un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, inclusi i propri figli.

1.3 SERVIZI RICREATIVI

I servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionali ed estemporanei con altri bambini, sotto la guida di animatori, in ambienti adeguati, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini.

1.4 SERVIZI SPERIMENTALI

La Regione, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale promuove autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi, proposti da Enti Locali, Terzo Settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità dei servizi medesimi attraverso il mantenimento di requisiti imprescindibili quali:

- rispetto del rapporto numerico tra personale educatore e bambini;
- possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per il personale educatore;
- rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e igiene degli ambienti.

La sperimentality è motivata da particolari situazioni oggettive quali ad esempio la collocazione in area montana o collinare o in piccoli insediamenti abitativi che giustifica servizi numericamenti più piccoli e/o forme organizzative meno gravose dei servizi tradizionali.

I distretti sociosanitari dovranno garantire la messa in rete dei servizi sperimentali con il sistema educativo integrato (art. 12), attraverso i seguenti strumenti:

- la formazione permanente degli educatori, anche tramite la partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli altri servizi per l'infanzia del territorio;
- la supervisione della sperimentazione attraverso il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario.

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area

L'area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale.

Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, per esempio locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.

2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.

In fase di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.

2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini e che non deve costituire fonte di pericoli. In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n.236.

2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti

La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, art. 11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL.

Gli enti gestori di tutti i servizi socioeducativi devono adottare tabelle dietetiche concordate con l'azienda sanitaria locale. Il gestore presenta la tabella alla competente ASL, che provvede all'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa: il termine rimane sospeso (ovvero riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella di che trattasi. Trascorso il termine senza che la ASL si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura, in tal caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura.

2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente

Per svolgere la professione di educatore nei nidi ovvero di educatore domiciliare/familiare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

- d) diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione;
- f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

Il personale educativo, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale, con l'Università e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Per svolgere il ruolo di **coordinatore pedagogico**, occorre essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla lettera e) ed aver maturato una esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Educatrice/educatore domiciliare/familiare

Per l'attivazione del servizio di educatrice/educatore domiciliare/familiare, l'educatore deve essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Mamma accogliente

La mamma che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell'obbligo e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. Alla mamma è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini

Per mantenere costante il rapporto numerico tra educatori e bambini, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale o di qualifica e profilo professionale equipollenti.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio, il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario, con i servizi consultoriali, valuta la presenza di bambini nelle suindicate condizioni e, in tali casi, può essere rivisto il numero degli iscritti, oppure – in aggiunta o in alternativa – la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze dei bambini.

2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale - è designato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci, scelto tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al punto 2.4.

La Conferenza dei Sindaci può decidere, in relazione a particolari necessità espresse dai territori, di affidare il compito di coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario anche a più soggetti.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (anche in rapporto alla loro formazione permanente); di promozione e valutazione della qualità dei servizi; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari; di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia in seno al sistema educativo integrato

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d'infanzia

3. Ubicazione e assetto della struttura

La struttura deve essere localizzata in area di facile accessibilità, inserita nel contesto urbano o raggiungibile facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza ed è preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio.

L'opera deve essere concepita come un complesso omogeneo di forma semplice e regolare, le strutture devono essere previste preferibilmente su un unico piano fuori terra per favorire il bisogno di esplorazione e il movimento dei bambini accolti.

Gli spazi liberi dei locali destinati ai bambini preferibilmente non devono essere interessati da elementi strutturali. Se tali elementi strutturali sono presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. I servizi socioeducativi ubicati all'interno di strutture già funzionanti, possono utilizzare spazi comuni (spazi per la mensa, ambulatorio medico, uffici, aree attrezzate per le attività motorie, aree esterne), previa presentazione di accordi con i responsabili delle strutture e con adeguato utilizzo degli spazi nel rispetto dei tempi e dei bisogni propri dei bambini da zero a tre anni.

Nel progetto educativo si dovrà tenere conto degli aspetti educativi, didattici ed organizzativi che tale scelta determina.

Qualora il servizio sia collocato su più piani, dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana: si deve comunque garantire che ogni sezione sia collocata su un unico piano.

Nel caso in cui il servizio sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato.

3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta dai raggi solari, è di norma pari a mq. 5 a bambino.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti – previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta ai competenti uffici regionali che procederanno alla valutazione – tramite sopralluogo e conseguente redazione di verbale - con i competenti uffici degli ambiti territoriali sociali: il verbale di cui sopra viene sottoposto al parere del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario sul quale insiste la richiesta di deroga, acquisito tale parere gli uffici regionali lo comunicano agli interessati, unitamente, se tale parere è positivo, alla concessione di deroga.

3.2 Articolazione della struttura

Il nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati con esclusione quindi dei locali che possono creare loro dei pericoli; deve inoltre essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Il nido deve essere così organizzato:

- a) ingresso che permetta un'adeguata accoglienza dei bambini; qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico;
- b) sezioni per ciascun gruppo di bambini, suddivise a seconda del numero o dell'età dei bambini accolti o del progetto pedagogico elaborato in riferimento all'organizzazione del servizio;
- c) servizi generali.

Gli spazi destinati ai bambini (ingresso, sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici per i bambini, locale/spazio dedicato alle visite mediche) non devono essere inferiori a 6 mq. a bambino.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori, accreditati, dietro richiesta presentata al coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e inviata per conoscenza al competente servizio regionale, possono iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del venti per cento fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.5.

3.3 Organizzazione delle sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi o all'omogeneità dell'età e sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavoro e riferite alla specifica progettazione educativa.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa, all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo;
- soggiorno e pranzo;
- riposo.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono prevedere, di norma:

- un WC piccolo ogni sette bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale.

3.4 Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono comprendere:

- ufficio, se non previsto in altre sedi;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- locali di deposito e/o sgombero;

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utilizzati in comune.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali, non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate ed in riferimento al numero di bambini ospitati.

3.5 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia è determinato – in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio nel seguente modo:

1. non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi;
2. non superiore a sette bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi;
3. non superiore a dieci bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi (in analogia a quanto previsto dall'accordo quadro per "Sezioni primavera o ponte", sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008).

Per il personale di supporto almeno un collaboratore addetto ai servizi generali ogni 15 bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi integrativi

3.6 Ubicazione e assetto della struttura

Le caratteristiche strutturali generali per i servizi integrativi sono analoghe a quelle previste per il nido d'infanzia al punto 3.1.

3.7 Caratteristiche tecniche area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta, è di norma pari a mq. 3 a bambino.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bimbi.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta ai competenti uffici regionali che procederanno alla valutazione – tramite sopralluogo e conseguente redazione di verbale - con i competenti uffici degli ambiti territoriali sociali: il verbale di cui sopra viene sottoposto al parere del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario sul quale insiste la richiesta di deroga, acquisito tale parere gli uffici regionali lo comunicano agli interessati, unitamente, se tale parere è positivo, alla concessione di deroga.

3.8 Articolazione della struttura

Ciascun centro è caratterizzato da una organizzazione che non offre il servizio di mensa e che prevede un tempo di frequenza più ridotto nell'arco della giornata, al massimo 5 ore di mattina oppure di pomeriggio. Qualora il servizio sia aperto anche nel pomeriggio, dovrà essere prevista una sospensione di almeno un'ora, al fine di consentire la riorganizzazione degli spazi.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura può non disporre di locali specifici per il sonno, tuttavia, data la fascia di età dei piccoli accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

1. Centro bambino-genitori.

Il centro deve avere una organizzazione che permetta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione destinate ai bambini e agli adulti, prevedendo momenti di attività anche separati per figli e genitori.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

- a) locale spazio bambini, dove il genitore può essere presente e seguire il proprio figlio; tale locale deve avere una superficie minima di 5 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste.
- b) locale genitori educatori: può essere un locale separato, in adiacenza comunque al locale bambini o in alternativa uno spazio all'interno del locale bambini, prevedendo in tal caso un aumento adeguato della superficie destinata ai bambini, di cui alla precedente lettera a) ;
- c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono di norma prevedere:
 - un WC piccolo ogni sette bambini
 - un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini
 - una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

- d) servizi igienici per adulti, devono esser previsti due servizi igienici, di cui uno a servizio del personale e uno a servizio del pubblico;
- e) locale ingresso, fornito preferibilmente di una zona di isolamento termico;
- f) spogliatoio per il personale;
- g) locale deposito e sgombero;
- h) ufficio, se non previsto in altre sedi;

2. Centro bambine/bambini.

Si tratta della tipologia di servizio destinata ai bambini di età superiore ai sedici mesi.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

- a) locale spazio bambini, deve avere una superficie minima di 3 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
- b) locale ufficio, se non previsto in altre sedi;
- c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono complessivamente prevedere:
 - un WC piccolo ogni sette bambini
 - un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini
 - una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

- d) locale ingresso, fornito di una zona di isolamento termico;
- e) spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- f) locale deposito e sgombero.

3.9 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei servizi integrativi è così determinato:

1. centri bambino-genitori: non superiore a dodici bambini per ogni educatore, in considerazione delle loro caratteristiche specifiche e della contemporanea partecipazione dei genitori (o adulti di riferimento) alle attività;

2. centri bambine-bambini: non superiore a dieci bambini per ogni educatore.

Per il personale di supporto almeno un collaboratore addetto ai servizi generali ogni 20 bambini

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

3.10 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto tra personale educativo e bambini nei servizi domiciliari è così determinato:

1. Educatore domiciliare/familiare: non superiore a quattro bambini per ogni educatore
2. Mamma accogliente: non superiore a quattro bambini, compreso i figli della mamma stessa.

3.11 EDUCATORE DOMICILIARE

L'educatore domiciliare può accudire sino a un massimo di 4 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed è indispensabile che lo stesso indichi una persona reperibile in caso di necessità. Sono consentiti due servizi di educatore domiciliare contigui a condizione che si disponga di spazi adeguati. Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione dall'educatore domiciliare che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

L'educatore domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore domiciliare e/o con organismi del Terzo Settore e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

L'ambito territoriale sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatore, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asilo nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.12 EDUCATORE FAMILIARE

Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi, in ragione dell'età dei bambini (compresa tra i 3 mesi e i 3 anni), scelgono lo stesso educatore che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio, concordato con le famiglie stesse anche a rotazione, ma con una periodicità indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la stabilità dei punti di riferimento dei bambini.

Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore e/o con organismi del Terzo Settore e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il rapporto numerico non deve essere superiore a quattro bambini per ogni educatore.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, ad ogni famiglia che intenda ospitare un nido familiare, attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

L'ambito territoriale sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatore, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asilo nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.13 MAMMA ACCOGLIENTE

La mamma accoglie, presso la propria abitazione, un numero massimo di quattro bambini nella fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni (compresi i figli della famiglia ospitante), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità assistenziali ed educative delle famiglie. E' la mamma accogliente che si prende "cura" dei bambini.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, ad ogni mamma che intende fornire il servizio di "mamma accogliente", attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario sostiene la mamma accogliente nell'elaborazione del progetto educativo che dovrà essere condiviso con la/le famiglia/e coinvolta/e nel progetto medesimo.

Per ogni bambino accolto sarà riconosciuto un concorso spese, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dello stesso Comune.

Il contratto della "mamma" ha validità triennale e potrà essere rinnovato solo per un altro triennio, in modo da consentirle di portare a compimento del ciclo i bambini che essa aveva inizialmente accolto.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

4. SERVIZI RICREATIVI PER BAMBINI DAI 18 MESI AI 3 ANNI

I servizi ricreativi sono ubicati in locali o spazi attrezzati per permettere ai bambini – con carattere di estemporaneità e occasionalità – attività di gioco con altri bambini e guidate da animatori. Sono servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, organizzati spesso presso anche i centri commerciali, per il tempo necessario ai genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi. I requisiti dei presenti servizi sono quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini e pertanto, oltre agli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia, devono osservare le disposizioni di cui al paragrafo 2.2 delle presenti linee. Si deve prestare attenzione all'organizzazione del contesto educativo accogliente, i gestori dei servizi non devono proporre in tale contesto offerte commerciali e pubblicitarie ai bambini. I servizi non sono aperti in orario serale e notturno e non è consentita la somministrazione di pasti.

I gestori di tali servizi devono inviare al Comune e al coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario dove insiste la domanda di apertura del servizio stesso, trenta giorni prima dell'attivazione di quest'ultimo, la denuncia di inizio di attività, accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività.

• LUDOTECA

La ludoteca, organizzata con la presenza di animatori o di educatori, per sua natura non rientra tra i servizi educativi per la prima infanzia in quanto ha finalità diverse e destinata a bambini con età superiore ai tre anni .

Si configura come una sorta di biblioteca dei giocattoli organizzata sulla base di spazi opportunamente strutturati per tipologie di attività ludiche; una ludoteca aggiorna periodicamente il proprio patrimonio di giochi e giocattoli e li mette a disposizione del pubblico sia per il gioco libero che per il prestito.

Non è consentita la somministrazione di pasti.

Può essere inserita in altri servizi culturali, scolastici, ricreativi o avere un funzionamento autonomo.

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PREVISTE NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati da rilasciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari e del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico sanitario di cui sopra alla Azienda Sanitaria Locale di competenza. I Comuni possono convenzionarsi solo con strutture accreditate.

Per quanto riguarda le strutture già operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvede in ordine alle autorizzazioni già concesse alla verifica del possesso degli standard previsti dalle presenti linee guida.

Qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti strutturali, organizzativi di cui alle presenti linee.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalle presenti linee, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore, da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle presenti linee guida e dalla normativa vigente. Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale e pertanto essi devono individuare modalità di esercizio della vigilanza e i soggetti ad essa preposti.

6. ACCREDITAMENTO

1. Ai fini dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
 - a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
 - b) disporre della figura del coordinatore pedagogico;
 - c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione non inferiore a venti ore annuali, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
 - d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso, di trasparenza e partecipazione delle famiglie attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione con i genitori;
 - f) adottare, per la valutazione del servizio, gli strumenti approvati dal servizio regionale competente, in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale all'articolo 30, comma 1, lettera c). La Commissione di cui all'art. 48 della l.r. 12/06 si avvale – per ciascun distretto sociosanitario – di un valutatore con formazione educativa pedagogica inserito in un elenco regionale.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
3. In via transitoria, fino al funzionamento a regime delle procedure di accreditamento di cui al comma 2, i soggetti gestori, possono, dietro specifica richiesta presentata al coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e inviata per conoscenza al servizio regionale competente, iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del venti per cento, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.5.

7. SISTEMA INFORMATIVO

La Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale, al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed estendere le buone pratiche, individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare e valutare costantemente il complesso dell'offerta socio-educativa, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'art. 30 della l.r. 12/06.

Regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende Sanitarie locali delle autorizzazioni concesse per servizi socio-educativi per la prima infanzia.